

Normativa

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI LEGGE NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

L'esercizio della professione di Architetto è regolamentato, prima di tutto, dal C.C. - libro V "Del lavoro"- Titolo III "Del lavoro autonomo" - Capo II "Delle professioni intellettuali" all'art. 2229: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi"..., e dall'art. 2332: "Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di ti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione".

La legge sulla "TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI (legge 24-6-1923, n. 1395) stabilisce (art. 1) che il titolo di ingegnere o di architetto spetta esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi negli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirli.

Il REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO (R. D. 23-10-1925, n. 2537) stabilisce (art. 5) che per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di Architetto è necessario aver superato l'esame di Stato.

L'Esame di Stato è essenziale per l'iscrizione all'Albo Professionale (art. 4) tenuto dall'Ordine provinciale cui si appartiene per residenza.

Non si può far parte che di un solo Ordine di Ingegneri o di Architetti (art. 24). La legge 25-4-1938, n. 897, all'art. 1, stabilisce che Ingegneri e Architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti nei rispettivi Albi Professionali.

A. LIBERI PROFESSIONISTI

A1. Libero professionista in forma singola

La figura tradizionale del libero professionista è quella di colui che svolge la professione individualmente, mantenendo con la propria clientela un rapporto di carattere fiduciario e rispondendo direttamente dell'opera prestata. La vigente legislazione (art. 2229 e seg. Del C.C. - legge 1395/1923 e R.D. 2537/1925) salvaguarda il carattere rigorosamente personale della prestazione d'opera intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi.

A2. Libero professionista in forma associata

La legge 23-11-1939, n. 1815, disciplina giuridicamente gli Studi professionali. All'art. 1 viene previsto che le persone munite dei necessari titoli di abilitazione che si associano per l'esercizio della professione debbono usare, nella denominazione del loro Ufficio e nei rapporti con terzi, esclusivamente la dizione di "STUDIO TECNICO" seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni deve essere notificato all'Ordine Professionale di appartenenza affinché questo provveda all'inserimento in apposito Albo. Tutti i singoli associati devono essere abilitati all'esercizio della professione senza incompatibilità alcuna.

È ammesso, per tutti gli studi associati, la SIGLA o il MARCHIO di identificazione, purché alla sigla o marchio, facciano seguito tutti i nominativi dei Professionisti associati. È pure possibile l'istituzione di COOPERATIVE di progettazione, sempre che siano rispettati i disposti degli Studi associati. È possibile la costituzione di Studi associati tra Ingegneri e Architetti, mentre non lo è tra Architetti e Geometri perché, in quest'ultimo caso, si tratta di Professionisti a diverso livello e con diverse competenze.

È dubbia nella vigente legislazione la possibilità di costituire vere e proprie imprese ove si propenda per ammettere la possibilità della costituire tali SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE che annoverino nel loro ambito, oltre ai professionisti che

rivestono la qualità di soci, anche architetti o ingegneri che si configurino come lavoratori dipendenti.

Tali Società infatti verrebbero a costituire vere e proprie imprese; ove si propenda per ammettere la possibilità della costituzione di tali Società, si esigerà comunque, in conformità alle proposte di legge già presentate alla Camera dei Deputati e all'esame dei Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, che esse presentino i seguenti requisiti: · che non eseguano anche le opere progettate; · che ci sia responsabilità solidale tra Società e Professionisti dipendenti; · che il Direttore responsabile sia un Professionista abilitato e iscritto all'Albo; · che esista un Albo delle Società di Progettazione; · che l'Ordine Professionale abbia sulle Società un potere di controllo; · che sia garantita la professionalità dei Dipendenti della stessa.

A3. Libero professionista con abbinata attività commerciale, imprenditoriale o altre

Innanzitutto occorre precisare che non esistono divieti, per chi esercita esclusivamente attività commerciale o imprenditoriale, all'utilizzazione del titolo di Dott. Architetto qualora abbia conseguito il relativo diploma negli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirlo, anche senza aver superato l'esame di Stato e senza esser iscritto all'Albo professionale. Invece, quando l'Architetto è iscritto all'Albo e pratica attività professionale abbinata ad attività commerciale imprenditoriale, la posizione dell'Architetto diventa assai delicata e può sconfinare in situazioni ambigue censurate dalle norme deontologiche. Infatti le norme di etica professionale (art. 22) dettano, qualora eserciti la libera professione (quindi sia iscritto all'Albo) non può essere direttamente o indirettamente interessato nelle Imprese Costruttrici o Ditte, fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del Committente, né percepire compenso alcuno da terzi interessati, qualunque sia la causa. Pure delicata diventa la posizione dell'Architetto - prestatore di professione intellettuale a terzi - qualora eserciti anche attività di carattere promozionale legata alle operazioni immobiliari o comunque alla vendita o all'acquisizione delle aree fabbricabili, ovvero eserciti attività d'affari di compravendita o di mediazione, anche se dette attività siano attuate in forma non ufficiale o palese. Non è comunque ammesso che siano scritti sulla propria carta intestata o nella targa di studio gli abbinamenti- delle attività sopra accennate (con relativa partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.) con l'attività professionale di Architetto (con relativa partita IVA, numero di codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo). Naturalmente, l'Ordine professionale dovrà vagliare attentamente tutti i singoli casi per evitare che si verifichino quelle sovrapposizioni o interferenze tra l'esercizio della lieta professione ed altre attività che si configurino poco chiare e che danneggino, in qualche modo, la figura ed il prestigio del professionista Architetto, nella visuale dell'etica professionale dettata dalle Norme Deontologiche.

A.4 Libero professionista con l'incarico temporaneo di tecnico e consulente presso comuni, province o regioni

Nel caso in cui un Architetto libero professionista abbia un incarico professionale di TECNICO COMUNALE o CONSULENTE presso un'Amministrazione Comunale Provinciale o Regionale (temporaneo o a tempo definito), si deve rilevare che egli non può svolgere prestazioni professionali in favore di privati o altri Enti che, in un modo o nell'altro, debbano poi essere soggette al controllo dell'Amministrazione dalla quale il professionista ha ricevuto l'incarico. Ciò in ossequio ai principi di correttezza che devono caratterizzare lo svolgimento dell'attività professionale, ai sensi delle Norme di Deontologia. Tanto più che, con il cumulo nella stessa persona della funzione di controllare (Tecnico Comunale ecc.) e di controllato (professionista autore di un progetto) si ipotizza la fattispecie dell'interesse privato in atti d'ufficio, penalmente perseguibile (art. 324 del C.P.). L'incompatibilità suddetta si deve estendere anche ai professionisti che, come l'Architetto in esame, abbiano rapporti in collaborazione professionale in atto (studio associato), notori o comunque ravvisabili. Occorre precisare che la posizione di un libero professionista incaricato dall'ufficio di Tecnico comunale comporta l'insorgere di un particolare rapporto assai delicato tra lo stesso e tutti i cittadini del Comune, Provincia o Regione, per cui è facile-anche se solo indirettamente- essere in qualche modo coinvolto, nell'assunzione di incarichi professionali da terzi, in situazioni non chiare che l'Ordine professionale ha il compito di individuare e reprimere (art. 31-32-33 delle N.D.).

B. DIPENDENTI

B.1 Dipendente (a tempo pieno o parziale) di un datore di lavoro privato (Impresa- Soc. Immob.- Ditta- Esposizione- Studi Tecnici- Scuola Privata -ecc.)

Occorre premettere che un Architetto è considerato dipendente quando la sua prestazione (a tempo pieno o a tempo parziale; di durata temporanea o continuativa) viene compensata non con fattura (come nelle prestazioni professionali), bensì a stipendio, con i relativi versamenti e adempimenti contributivi di assistenza e previdenza, da parte del datore di lavoro. Nel caso che il datore di lavoro sia un privato manca una norma esplicita che imponga il divieto, all'Architetto dipendente a tempo pieno o parziale, di esercitare la libera professione per clienti esterni, come esiste per il dipendente pubblico. Sussistono peraltro alcune disposizioni che limitano giustamente tale eventualità: ci si riferisce in particolare alle norme degli art. 2104 e 2105 del Codice Civile con le quali viene preclusa al prestatore di lavoro qualsiasi attività che possa configurarsi in concorrenza con il datore di lavoro e che comunque possa in qualche modo compromettere la prestazione del lavoratore. È il caso di segnalare peraltro che, quando la dipendenza è a tempo pieno, nell'atto costitutivo del rapporto del lavoro privato, viene inclusa normalmente la clausola che esplicitamente pone il divieto di esercizio della libera professione.

B.2 Dipendente dello stato a statuto ordinario

Per gli impiegati dello Stato, l'art. 60 del D.P.R. 10-1-57, n.3 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") dispone testualmente che "L'impiegato non può esercitare alcuna professione o assumere incarichi in società costituite a fini di lucro..." Tale norma è molto chiara: trae fondamento dal "dovere di esclusività" che viene definito come "l'obbligo del pubblico dipendente di dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa, intellettuale e materiale, senza distrarre energie con lo svolgimento delle attività estranee a quelle inerenti il pubblico impiego" (vedi T.A.R. Abruzzo, L'Aquila 25-6-1982, n. 343 e T.A.R. Lombardia, Milano 9-12-1982, n. 1165). Poi, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la regola sancita dall'art. 60 citato, non troverebbe eccezioni neppure nella previsione dettata dal 2o comma del succ. art. 61, il quale permette all'impiegato di "essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministero o del suo capo ufficio". D'altra parte, il contenuto dell'art. 60 risulta perfettamente coerente con le vigenti norme che disciplinano la professione di Architetto. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 62 del R.D. del 23-10-1925, n. 2537 ("Approvazione del regolamento per quale dispone che") Gli Architetti che siano impiegati di una Pubblica Amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni... non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, decreti, regolamenti ovvero capitoli...". Le incompatibilità di cui sopra valgono anche per il personale assunto, ai sensi della legge n. 285 dell'1-6-1977, come dipendente non di ruolo dello Stato e fino all'immissione in ruolo. I dipendenti di ruolo e non, che si trovino iscritti nell'Albo degli Ingegneri e degli Architetti sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n. 235/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. Per quanto sopra, ogni iscritto che sia dipendente è tenuto- prima dell'assunzione dell'incarico dell'atto di libera professione per terzi- a dare comunicazione all'Ordine di ogni autorizzazione conseguita, per il benessere. L'ordine può anche- in base a proprie valutazioni- non consentire al professionista pubblico impiegato lo svolgimento dell'atto professionale per terzi, anche se lo stesso ne abbia ottenuto l'autorizzazione del capo gerarchico dell'ufficio di appartenenza. In caso di omissione, l'Ordine, oltre a non liquidare la parcella, dovrà prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari.

B.3 Dipendenti dei comuni, province e loro consorzi

Anche in riferimento al personale appartenente alle Amministrazioni Comunali e Provinciali, nonché ai Consorzi fra i Comuni e le Province, il legislatore ha ritenuto di imporre il rispetto del "dovere di esclusività". Al riguardo è fondamentale il disposto dell'art. 241 del R.D. 3-3-1934, n. 383 ("Approvazione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale") secondo il quale "...la qualità di Segretario Comunale o Provinciale, nonché di impiegato o salariato dei Comuni, delle province e dei Consorzi è incompatibile con...l'esercizio di qualunque professione...". Il

medesimo articolo precisa poi, quali uniche eccezioni, che "possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Ministro dell'Interno per i Segretari Comunali o Provinciali o del Prefetto per gli altri impiegati e salariati, far parte dell'Amministrazione di società Cooperative costituite fra impiegati o essere prescelti come periti, consulenti tecnico o arbitri. Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati, l'autorizzazione deve concedersi caso per caso. Per quanto riguarda il personale assunto ai sensi della Legge dell'1-6-1977, n. 285, va detto che ai sensi della Legge del 29-2-1980, n. 33 art. 26 quater allo stesso è attribuito normalmente, fino all'immissione in ruolo, il trattamento giuridico dei dipendenti civili, non di ruolo dello Stato, sempre che abbia superato l'esame previsto dalla citata Legge del 29-2-1980, n.33. Di conseguenza, anche per gli stessi, vige il divieto di esercizio della libera professione, essendo a tal fine irrilevante la loro posizione giuridica di fuori ruolo. Pertanto, ogni atto di libera professione, anche per questi ultimi, deve essere preventivamente autorizzato da capi gerarchici. Come già detto per i dipendenti dello Stato, i dipendenti di cui sopra, di ruolo o non, che si trovino iscritti all'Albo degli Ingegneri e degli Architetti sono, per il 1° comma dell'art. 62 del R.D. n. 235/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. Per quanto sopra, ogni iscritto che sia dipendente è tenuto- prima dell'assunzione dell'incarico dell'atto di libera professione per terzi- a dare comunicazione all'Ordine di ogni autorizzazione conseguita, per il benessere.

L'Ordine può anche -in base a proprie valutazioni- non consentire al professionista pubblico impiegato lo svolgimento dell'atto professionale per terzi, anche se lo stesso abbia ottenuto l'autorizzazione dal capo gerarchico dell'ufficio di appartenenza. In caso di inadempienza, l'Ordine, oltre a non liquidare la parcella, dovrà prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari.

B.4 Dipendente della Regione

Assai più complessa appare invece la normativa concernente i dipendenti degli Enti Regionali. Alle Regioni è infatti attribuito il potere di emanare proprie norme in tema di "ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione" e ciò ovviamente, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. In particolare, in Lombardia si è evidentemente ritenuto di confermare il "dovere di esclusività". L'art. 37 della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973, nel testo modificato della legge regionale n. 49 dello stesso 25 novembre 1973, dispone infatti al primo comma, che "il personale... non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né assumere altri impieghi o incarichi per altri Enti privati o accettare cariche in società costituita a fini di lucro".

Il successivo secondo comma prevede poi una limitata eccezione alla regola, che però risulta circoscritta solo al personale dell'ufficio stampa, il quale può essere temporaneamente autorizzato dal Presidente del Consiglio o della Giunta a mantenere o assumere incarichi e collaborazioni inerenti alla sua attività professionale.

Per concludere, e per completezza, occorre altresì rilevare come il divieto di esercizio di qualunque professione, previsto in generale per tutti i dipendenti della Regione Lombardia, non sia però estendibile a quei "professionisti di provata esperienza ed accertata capacità", ai quali, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, la Giunta regionale può conferire incarichi di consulenza e professionali, relativi allo studio e alla risoluzione di particolari problemi tecnici o scientifici connessi con lo svolgimento delle sue funzioni, ove non sia possibile provvedere con le strutture regionali.

In tale ipotesi, infatti, viene ad instaurarsi, fra il professionista e l'Ente regionale, non un rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto di prestazione di opera intellettuale. In considerazione di ciò, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei limiti imposti dai principi di natura deontologica, all'architetto, titolare di "incarico" conferitogli dalla Regione, non potrà essere ovviamente precluso l'esercizio della libera professione anche a favore di altri soggetti, pubblici o privati che siano.

Come già detto per i dipendenti dello Stato, i dipendenti di cui sopra, di ruolo o non, che si trovino iscritti all'albo degli Ingegneri e degli Architetti sono, per il 1° comma dell'art. 62 del R.D. n. 235/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. Per quanto sopra, ogni iscritto che sia dipendente è tenuto- prima dell'assunzione dell'incarico dell'atto di libera professione per terzi- a dare comunicazione all'Ordine

di ogni autorizzazione conseguita, per il benessere.

L'Ordine può anche -in base a proprie valutazioni- non consentire al professionista pubblico impiegato lo svolgimento dell'atto professionale per terzi, anche se lo stesso abbia ottenuto l'autorizzazione dal capo gerarchico dell'ufficio di appartenenza. In caso di inadempienza, l'Ordine, oltre a non liquidare la parcella, dovrà prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari.

B.5 Dipendenti di Enti Ospedalieri

Quanto affermato per i dipendenti comunali e provinciali può venir ribadito anche per gli architetti impiegati presso gli Enti Ospedalieri. L'articolo 26 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 ("Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri") prevede, infatti, che "il dipendente non può esercitare il commercio o l'industria, né può assumere altri impieghi o incarichi alle dipendenze di altri enti o privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro...". Tale divieto, tuttavia, non è assoluto: la medesima norma, infatti, prevede che i dipendenti degli Enti ospedalieri possono accettare cariche in cooperative costituite dai dipendenti degli enti locali.

Lo stesso articolo impone, tuttavia, all'ultimo comma che in ogni caso il dipendente interessato comunichi al Presidente dell'Ente le occupazioni estranee al servizio ospedaliero. In caso di violazione di tale divieto, dapprima il Presidente dell'Ente deve diffidare il dipendente alla situazione di incompatibilità, poi, qualora questi non adempia nel termine di trenta giorni, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente medesimo dovrà deliberare la decadenza dall'impiego.

Come già detto per i dipendenti dello Stato, i dipendenti di cui sopra, di ruolo o non, che si trovino iscritti all'albo degli Ingegneri e degli Architetti sono, per il 10 comma dell'art. 62 del R.D. n. 235/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

Per quanto sopra, ogni iscritto che sia dipendente è tenuto- prima dell'assunzione dell'incarico dell'atto di libera professione per terzi- a dare comunicazione all'Ordine di ogni autorizzazione conseguita, per il benessere.

L'Ordine può anche -in base a proprie valutazioni- non consentire al professionista pubblico impiegato lo svolgimento dell'atto professionale per terzi, anche se lo stesso abbia ottenuto l'autorizzazione dal capo gerarchico dell'ufficio di appartenenza. In caso di inadempienza, l'Ordine, oltre a non liquidare la parcella, dovrà prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari.

B.6 Dipendenti di Enti pubblici non territoriali

Per ciò che concerne la disciplina del personale degli Enti pubblici "non territoriali" occorre subito distinguere tra gli Enti pubblici regolamentati dalla legge 20 marzo 1975, n.70 e tutti gli altri Enti il cui coordinamento interno sia disciplinato dai rispettivi regolamenti organici. Relativamente a questi ultimi appare impossibile esaminare, in questa sede, ogni singolo regolamento ed occorrerà, pertanto, rinviare tale indagine al momento in cui si rendesse concretamente necessaria.

Per ciò che concerne, invece, l'individuazione degli Enti disciplinati dalla legge n. 70/1975 ("Disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente") occorre rinviare alla tabella ad essa allegata, contenente l'elenco dei principali Enti disciplinati dalla legge. Per i dipendenti di tali Enti, l'art. 8 della legge stabilisce, al terzo comma, che "in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi... si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili di Stato".

Ad essi, pertanto, è precluso l'esercizio della libera professione. In proposito, tuttavia, sarà sempre necessario verificare anche il contenuto dei rispettivi regolamenti organici, onde accertare, di volta in volta, se sia effettivamente vietato, al relativo personale, l'esercizio della libera professione: secondo la giurisprudenza, infatti, "la legge n. 70/1975, perché possa venire applicata, ha bisogno di un provvedimento di adattamento e di ricezione da parte delle singole Amministrazioni" (Consiglio di Stato, sez. VI, 28-9-1977, n. 796).

Sempre secondo l'opinione della giurisprudenza, poi, qualora l'Ente risulti privo di qualsiasi regolamento organico, il rapporto di impiego del relativo personale deve essere regolato sulla base delle norme di diritto privato e non dalle disposizioni dettate per i dipendenti dello Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 gennaio 1976, n. 5 e T.A.R. Veneto 10 marzo 1977, n.327). Come già detto per i dipendenti dello Stato, i dipendenti di cui sopra, di ruolo o non, che si trovino iscritti all'albo degli Ingegneri e degli Architetti sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n. 235/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

Per quanto sopra, ogni iscritto che sia dipendente è tenuto- prima dell'assunzione dell'incarico dell'atto di libera professione per terzi- a dare comunicazione all'Ordine di ogni autorizzazione conseguita, per il benessere.

L'Ordine può anche -in base a proprie valutazioni- non consentire al professionista pubblico impiegato lo svolgimento dell'atto professionale per terzi, anche se lo stesso abbia ottenuto l'autorizzazione dal capo gerarchico dell'ufficio di appartenenza. In caso di inadempienza, l'Ordine, oltre a non liquidare la parcella, dovrà prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari.

B.7 Dipendente pubblico (voce B2-B3-B4-B5-B6) a tempo parziale

La legge è molto chiara nell'affermare l'incompatibilità dell'esercizio della libera professione con la qualifica di pubblico dipendente né a questa regola sono previste eccezioni; si deve quindi stabilire che tale divieto è applicabile in via generale a tutti i dipendenti pubblici, a prescindere dallo specifico rapporto contrattuale che li lega all'Amministrazione dalla quale dipendono.

Del resto, l'estensione del divieto a tutti i dipendenti pubblici, anche a quelli impiegati a tempo parziale, può trovare una propria giustificazione nella volontà del legislatore di evitare situazioni di privilegio, o di conflitto di interessi, che potrebbero nascere qualora i dipendenti pubblici si trovassero ad operare a favore dei privati cittadini, nelle vesti di liberi professionisti.

Come già detto per i dipendenti dello Stato, i dipendenti di cui sopra, di ruolo o non, che si trovino iscritti all'albo degli Ingegneri e degli Architetti sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n. 235/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. Per quanto sopra, ogni iscritto che sia dipendente è tenuto- prima dell'assunzione dell'incarico dell'atto di libera professione per terzi- a dare comunicazione all'Ordine di ogni autorizzazione conseguita, per il benessere.

L'Ordine può anche -in base a proprie valutazioni- non consentire al professionista pubblico impiegato lo svolgimento dell'atto professionale per terzi, anche se lo stesso abbia ottenuto l'autorizzazione dal capo gerarchico dell'ufficio di appartenenza. In caso di inadempienza, l'Ordine, oltre a non liquidare la parcella, dovrà prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari.

B.8 Docente universitario (Professore Straordinario o Ordinario- Professore Associato)

a. A tempo pieno

Il D.P.R. dell'11-7-1980, n. 382 sul "Riordinamento delle docenze universitarie" (art.11) stabilisce l'incompatibilità della docenza con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna (salvo: le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di Enti pubblici territoriali e degli Enti di ricerca) per i soli professori straordinari, ordinari, associati che hanno optato per il regime a tempo pieno. L'opzione va esercitata, con domanda dell'interessato al Rettore, per almeno un biennio. I nominativi di coloro che hanno optato per il regime a tempo pieno devono essere comunicati, a cura del Rettore, all'Ordine professionale affinché questi vengano esclusi dall'Albo dei professionisti per essere inclusi in un ELENCO SPECIALE. Allorquando un Architetto docente universitario

b. A tempo definito

I Docenti universitari (Professori straordinari, ordinari e associati) che hanno optato per il regime a tempo definito possono svolgere qualsiasi attività di libera professione, ai sensi del D.P.R. dell'11-7-1980, n. 382, art. 11.

B.9 Ricercatore universitario

L'art. 34 secondo comma, del citato D.P.R. dell'11-7-1980, n. 382 stabilisce l'incompatibilità del cumulo di impieghi dei ricercatori universitari, i quali vengono equiparati agli IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Quindi anche per questi sussiste l'interdizione alla libera professione, a meno che, esplicithe disposizioni di legge non autorizzino i ricercatori o categorie di essi all'esercizio della libera professione. Pertanto si rimanda a quanto già precisato precedentemente per i DIPENDENTI DELLO STATO A STATUTO ORDINARIO B2.

B.10 Docente di scuola o istituto di istruzione media (di ruolo o non di ruolo)

L'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417 stabilisce alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e precisamente statuisce: "Il personale di cui al presente decreto non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero per la Pubblica Istruzione".

Il divieto di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative tra i dipendenti dello Stato.

Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la Pubblica Istruzione o dal Provveditore agli Studi a far cessare la situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza del rapporto di impiego con provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale per la Pubblica Istruzione, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.

Al personale docente è consentito previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al Provveditore agli Studi, che decide in via definitiva.

L'autorizzazione suddetta, valevole per l'anno scolastico in corso, deve essere trasmessa all'iscritto al competente Ordine professionale. La legge 19 marzo 1955, n. 160 estende la norma sullo stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Inizio Pagina